Titolo

Corte federale d'appello – notificazione del reclamo alle parti – accertamento preliminare e sommario del Presidente della corte – non comporta sanatoria di eventuali vizi o assunzione in via monocratica di decisioni definitive - onere di notifica per il reclamante – rimane fermo

Descrizione

Alla luce di quanto chiarito dalle Sezioni Unite con decisione n. 27 del 2019, ove si precisa che la disposizione di cui all'art. 103, comma 1, primo periodo CGS pone a carico del Presidente il dovere di svolgere un preliminare e sommario accertamento sull'attivazione del procedimento notificatorio nei confronti delle parti interessate al fine di verificare, *prima facie,* se le stesse siano state edotte della pendenza della lite, fermo restando l'onere di notifica per il reclamante previsto, in linea generale, dall'art. 49, comma 4, del Codice (ovvero dall'art. 101 CGS nel caso in esame per richiamo ad opera dell'art. 63 CGS). Si tratta, pertanto, di un accertamento limitato alla corretta introduzione del procedimento notificatorio alle parti (in conformità con il principio della scissione degli effetti della notificazione dell'atto, affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 477 del 26 novembre 2002), all'esito del quale il Presidente provvederà a trasmettere insieme con l'avviso di fissazione dell'udienza anche il reclamo alle parti necessarie alle quali il reclamo medesimo non sia stato notificato o sia stato irritualmente notificato. Risulta ben possibile, infatti, che al momento del deposito del reclamo non risulti disponibile la prova della avvenuta notifica o che il reclamante non l'abbia depositata, dimodoché sarà compito del Collegio, nella fase successiva, verificarne la regolarità alla luce dell'attività o delle deduzioni delle parti. Tale soluzione, quindi, come espressamente precisato con il richiamato arresto, "*non comporta alcuna sanatoria di eventuali vizi né l'assunzione in via monocratica di decisioni definitive sul reclamo proposto, limitandosi a stimolare il contraddittorio di tutte le parti interessate*". E ciò evidentemente, in coerenza con il principio, appunto, del contraddittorio che impone il coinvolgimento di tutte le parti necessarie nel giudizio.

Stagione Sportiva

2020-2021

Numero

n. 56/CFA/2020-2021/B

Presidente

Torsello

Relatore

Palmieri

Riferimenti normativi

art. 103, comma 1, primo periodo CGS;

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 056 CFA del 7 dicembre 2020 (Ceccherini Massimiliano/Procura Federale)